



Il Tribunale di Roma, sez. XI, con sentenza 9/2/2010, n. 2898, ha statuito: *"Il professionista, nella prestazione della sua attività, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di mezzi o di risultato, è obbligato ex art. 1176 del c.c. a usare la diligenza del buon padre di famiglia e la violazione di tale divieto comporta inadempimento contrattuale del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per colpa lieve con la conseguente perdita totale o parziale del diritto al compenso in applicazione dell'articolo 1460 del codice civile".*

(... aderisci al rinnovato social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it)